

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1300.

Approvazione graduatorie delle candidature presentate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 40/99 per gli anni 2001, 2002 e 2003: «Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio».
Pag. 43

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1301.

Comune di Canale Monterano (RM). Variante al P.R.G. per la localizzazione delle aree per le attività produttive D.C.C. 64 del 29 dicembre 1999. Approvazione ... Pag. 45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1302.

Comune di Veroli (FR). Variante all'art. 23 delle N.T.A. del PRG. Delibera di C.C. n. 4 del 29 gennaio 2001. Restituzione ... Pag. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1310.

D.L. 9 novembre 2004, n. 266, art. 9. Proroga del termine indicato nell'art. 15, comma 1, della legge n. 265/99 per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici ai sensi del d.lgs. n. 626/94 e s.m.i. Pag. 55

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1312.

Deliberazione della Giunta regionale n. 1115 del 19 novembre 2004: «Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; legge 30 maggio 2003, n. 119, art. 3. Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di quantitativi di riferimento individuali dalla riserva regionale». Rettifica errore materiale ... Pag. 59

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 gennaio 2005, n. 29.

Deliberazione della Giunta regionale n. 2004 del 21 dicembre 2001 e deliberazione Giunta regionale n. 1501 del 15 novembre 2002. Approvazione programmi didattici dei percorsi formativi per la figura professionale «Operatore Socio-Sanitario» ... Pag. 60

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE**DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE** 23 settembre 2004, n. 1604.

Usi civici, Università agraria di Campagnano di Roma. Legittimazione di occupazione di un terreno di demanio collettivo in favore della ditta Di Marzio Anna Maria e Belardino ... Pag. 69

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 19 ottobre 2004, n. 1818.

Usi civici, Comune di Roccasecca dei Volsci. Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno demaniale ... Pag. 71

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 16 novembre 2004, n. 2110.

Usi civici, Comune di Monte San Biagio (LT). Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni demaniali destinati a servizi pubblici ed alla alienazione di quelli destinati ad uso edificatorio, per effetto delle previsioni dell'adottato P.R.G. ... Pag. 73

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 22 dicembre 2004, n. 2498.

Decreto ministeriale 27 marzo 2001, D.G.R. 26 aprile 2002, n. 527, determinazioni n. 763/2003, n. 725/2004, n. 1529/2004 e n. 2181/2004, CAA U.N.C.I. s.r.l. Abilitazione nuova sede operativa, retliche, elenco sedi ... Pag. 76

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 5 gennaio 2005, n. 4.

Reg. (CEE) n. 2261/84, Reg. (CE) n. 2366/98 e D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Riconoscimento del frantoio oleario aziendale denominato «La Farfalla di Patrizia Horns», sito in Comune di Castelnuovo di Farfa (FR), località Macerine n. 2, ai fini dell'aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva ... Pag. 80

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 7 gennaio 2005, n. 5.

Concessione mineraria di acqua minerale denominata «Fonte Regilla» sita in territorio del Comune di Rocca Priora (RM). Rinnovo concessione mineraria legge regionale n. 90/80, art. 27 ... Pag. 82

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 10 gennaio 2005, n. 16.

Regolamento CE n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006, D.G.R. n. 163 del 12 marzo 2004, avviso pubblico Misura III.2 «Indennità compensativa», domande anno 2004. Approvazione elenchi provinciali di liquidazione. Provincia di Frosinone e Roma. Bando regionale n. 4/04, domande n. 14, importo Euro 24.032,90 ... Pag. 84

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 11 gennaio 2005, n. 19.

Concessione mineraria di acqua minerale denominata «Acqua Sacra» sita in territorio del Comune di Roma. Costituzione delle zone di protezione igienico-sanitaria e di protezione ambientale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 90/80 e successive modificazioni ed integrazioni.

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

23 DIC. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI 23 DIC. 2004

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 1301 -

OGGETTO:

Comune di Canale Monterano (Rm) Variante al P.R.G. per la localizzazione delle aree per le attività produttive. D.C.C. n. 64 del 29.12.1999. Approvazione



Oggetto: Comune di Canale Monterano (Rm)

Variante al P.R.G. per la localizzazione delle aree per le attività produttive. D.C.C.
n. 64 del 29.12.1999

Approvazione

1301 23 DIC. 2004

La Giunta Regionale

Su proposta del Direttore del Dipartimento



Vista la legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

Vista la legge regionale 12.06.1975, n.72 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio";

Visto l'art. 16 della legge regionale 31.12.1999, n.38 recante "Norme sul governo del Territorio";

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1;

PREMESSO:

Che il Comune di Canale Monterano (Rm) è dotato di un Piano Regolatore Generale, approvato con DGRL n.259 del 4.02.1997;

Vista la deliberazione consiliare n. 64 del 29.12.1999 con la quale il Comune di Canale Monterano (Rm) ha adottato la Variante al P.R.G per la localizzazione delle aree per le attività produttive in località Fienilessa;

Preso atto che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni;

Rilevato che gli atti relativi alla Variante in questione, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 31.12.1999, n. 38 e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 45/4 reso nella seduta dell' 27.11.2003, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, ha ritenuto che il suddetto strumento urbanistico sia meritevole di approvazione con le modifiche da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la nota n. 42120 del 17.03.2004 con la quale la Direzione regionale Territorio ed Urbanistica ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Canale Monterano (Rm) le modifiche ed integrazioni proposte dal Comitato Regionale per il Territorio invitandola a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della citata legge 765/67;

Vista la delibera consiliare n. 12 del 7.04.2004 con la quale il Comune di Canale Monterano (Rm) ha accettato integralmente le modifiche d'ufficio richieste con il succitato parere del C.R.T.;

Vista la nota n. AM/164603 del 23/04/02 con la quale la Direzione Ambiente e Protezione Civile Area "A" - Conservazione qualità dell'Ambiente ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.13

1301 23 DIC. 2004

della legge 64/74, della legge regionale 72/75, della D.G.R. 2649/99, alla formulazione della "Variante Generale al Piano Regolatore" del Comune di Canale Monterano (Rm), a condizione che siano rispettate le prescrizioni interamente riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione;

Vista la nota n. 2554 del 19.04.2000 con la quale la Soprintendenza Archeologica del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ha comunicato che la zona di Fienilessa, destinata alla localizzazione per le attività produttive, non risulta sottoposta a vincoli archeologici;

Vista la nota n.123097/D3/06 dell'8/11/2004 con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura ha dichiarato che la variante di che trattasi può avere libero corso in quanto i terreni interessati dalla proposta urbanistica stessa non risultano di demanio civico né privati gravati da usi civici;

Vista la nota n. 878 del 21.02.2000 con la quale, sulla scorta del parere n.2475/88/54 del 20/05/1992 rilasciato dall'Assessorato Agricoltura in merito al P.R.G. del Comune di che trattasi, il Responsabile del I settore dei Servizi Tecnici di Canale Monterano dichiara che la zona di Fienilessa, destinata alla localizzazione per le attività produttive, non risulta gravata di usi civici;

Ritenuto di condividere e fare proprio il parere del Comitato Regionale per il Territorio n. 45/4 del 27/11/2003 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali;

DELIBERA

1. Di approvare la Variante al P.R.G. da "Zona E3 – Agricola – Sottozona E1 agricola normale" a "Zona D1B – Insediamenti Produttivi", per la localizzazione delle aree per le attività produttive in località Fienilessa, adottata dal Comune di Canale Monterano (Rm) con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.1999 secondo le modifiche e le raccomandazioni contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il voto n. 45/4 del 27.11.2003 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A** ed in conformità alle prescrizioni di cui al parere n. AM/164603 del 23/04/04 rilasciato ai sensi dell'art.13 della legge 64/74 dalla Direzione Ambiente e Protezione Civile Area "A" – Conservazione qualità dell'Ambiente;
2. Il progetto è vistato dal dirigente dell'Area Urbanistica e Beni Ambientali 2B.4 nell'Allegato A e nei seguenti elaborati:
 - Elaborato tecnico di proposta di variante al P.R.G.;
 - Relazione e Norme Tecniche di Attuazione;
 - Documentazione fotografica.

E nella relazione geologica tecnica e nella "carta del rischio ambientale" di cui al parere n.AM/164603/2002 della Direzione Ambiente e Protezione Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



"Voto 2.doc"

27 DIC. 2004

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Narditi





Voto n. 45/4
Seduta del 27/11/2003

Roma, li

Allegato A

ALLEG. alla DELIB. N. 1301

DEL 23 DIC 2003

OGGETTO: Comune di Canale Monterano (RM).
Variante al P.R.G. per la localizzazione delle aree per le attività produttive.
Deliberazione Consiliare n. 64 del 29.12.1999.

IL COMITATO

Sentita la Commissione relatrice costituita dall'Arch. Demetrio Carini e dall'Arch. Orazio Campo, che ha predisposto la relazione istruttoria.

Vista la nota n. 3469 del 28.07.2000 con la quale l'Amministrazione Comunale ha trasmesso per la predisposizione della relativa istruttoria gli atti e gli elaborati relativi alla variante al PRG per la localizzazione delle aree per le attività produttive in località Fienilessa.

Visti gli atti e gli elaborati tecnici che costituiscono la variante in oggetto quali:

1. Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.1999 di adozione della variante;
2. Avviso di pubblicazione;
3. Certificato di avvenuto deposito degli atti presso la Segreteria con indicazione che non sono state presentate osservazioni;
4. Manifesto murale munito di conformità da parte del Segretario Comunale;
5. Attestazione usi civici;
6. Dichiarazione vincolo paesaggistico ai sensi della legge 30.06.1939 n. 1497;
7. Dichiarazione vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923;
8. Comunicazione Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali circa il vincolo archeologico ai sensi della legge 1089/39;
9. Certificato di destinazione urbanistica;
10. Copia avviso inserzione FAL della Provincia di Roma;
11. Certificato catastale;
12. Elaborato tecnico di proposta di variante al PRG;
13. Relazione e norme tecniche di attuazione;
14. Documentazione fotografica.



Premesso

In sede di accertamento formale degli atti, si è riscontrata la carenza ed irregolarità della seguente documentazione:

- Parere Usi Civici (di cui alla L.R. n. 1/86, rilasciato dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura);



Roma, li

- Parere ex art. 13 legge 64/74;
- Progetto con la dizione "Originale";
- Apposizione degli estremi di pubblicazione sui documenti originali e quelli per copia conforme.

Con nota 3142/AM del 7.06.2002 l'Amministrazione Comunale ha integrato gli atti con la documentazione richiesta, ed in riferimento agli Usi Civici ha inoltrato: "Istruttoria per la certificazione generale degli usi civici per il Comune di Canale Monterano" rilasciata dall'Assessorato Agricoltura Usi Civici della Regione Lazio con prot. n. 8418 del 14.12.1992, sulla scorta della quale il Responsabile del I Settore – Servizi Tecnici del Comune ha certificato che le particelle interessate dalla variante non sono soggette a diritti di uso civico.

La Direzione Generale Ambiente e Protezione Civile, Area "A" – Conservazione qualità dell'Ambiente – Servizio Geologico Regionale/A3, con nota AM/164603 fascicolo 3061, ha rilasciato il parere favorevole, ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74 e della DGR n. 2649/99 con le seguenti condizioni:

"(...)

ai sensi dell'art. 13 della legge 2.2.1974 n.64, e della legge regionale 72/75, della D.G.R. 2649/99, Variante al PRG per localizzazione di un'area per attività produttive nel Comune di Canale Monterano (Rm), in località Fienilessa, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni da inserire nella relativa deliberazione comunale di adozione e/o di approvazione e nelle norme tecniche di attuazione:

- Siano rispettate le prescrizioni indicate nella Relazione geologico-tecnica del 13.11.2001 e nella Relazione geologica – integrazione del 14.3.2002, a firma del Geol. Sanna Flavio, con allegata cartografia (carta del rischio ambientale);
- Ogni opera deve mantenere una distanza minima di 10 m. dai due corsi d'acqua (fosso Ponte di Sotto e Fosso della Fienilessa);
- E' vietata l'edificazione nell'area indicata in giallo nel documento Carta del rischio ambientale a firma del Geol. Flavio Sanna;
- Siano prese idonee misure di protezione nei riguardi del tratto iniziale del fosso della Fienilessa, in modo da prevenire eventuali fenomeni erosivi;
- Nei tratti di interesse dell'area in esame, siano adeguatamente protette le sponde dei fossi da qualsiasi fenomeno erosivo;
- Siano eseguite indagini geognostiche e geotecniche per la verifica della capacità portante dei terreni, per l'individuazione dello strato fondazionale e del più idoneo tipo di fondazione;
- Siano previsti idonei sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche;
- La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico.

Le progettazioni e le realizzazioni di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel



Roma, li

rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche ed in particolare:

- Legge 2.2.1974 n. 64;
- D.M. Min. LL.PP. 11.03.1988 „Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione“;
- Circ. Regione Lazio del 29.10.1980 n. 3317;
- Circ. Regione Lazio del 23.11.1982 n. 769;
- D.G.R. n. 2649 del 18.5.1999;
- Circ. Min. LL.PP. del 24.09.1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M.LL.PP. 11.03.1988;
- D.M.LL.PP. 16.01.1996 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi”;
- D.M. LL.PP. 16.01.1966 “Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche”;
- Circ. Min. LL.PP. del 10.04.1997 n. 65/AA.GG. riguardante le Istruzioni alla norme tecniche di cui al D.M. 16.01.1996.

(...)”.

Con nota prot. 878 del 21.02.2000, l'Amministrazione Comunale ha certificato che l'area oggetto dell'intervento non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla legge 1497/39.

Istruttoria

Il Comune di Canale Monterano è dotato di P.R.G. approvato con delibera della Giunta Regionale n. 259 del 4.02.1997.

L'area oggetto dell'intervento, come si evince nella tavola n. 19 foglio 364 allegata alla Delibera di Giunta regionale n. 211 del 22.02.2002 di ricognizione e graficizzazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lettera b) della legge regionale 24/98 del vincolo paesistico nelle fasce di protezione dei corsi d'acqua pubblica, risulta lambita dal fosso denominato della Mola o del Ponte del Diavolo individuato con il codice di repertorio c058_0003 e graficizzata come fascia di rispetto.

L'Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 3753 del 13.07.2002, ha segnalato che la rappresentazione grafica del predetto corso d'acqua che va dallo sbocco per Km. 5+500 verso monte è errata, riscontrando che l'errore consiste nella dilatazione della graficizzazione, oltre il limite sopra detto verso monte, contestualmente ha chiesto la rettifica precisando che conseguentemente l'area in questione è esterna al limite di protezione del fosso sopra citato.

Con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.1999, l'Amministrazione Comunale ha adottato la variante al P.R.G., mutando la destinazione urbanistica del terreno distinto in catasto al foglio 29 particella 91, per una superficie complessiva di mq.45.230, da zona E3 – Agricola – Sottozona E1 agricola normale – a zona D1B – Insediamenti Produttivi, aggiungendo, solo per tale zona, una normativa specifica con i parametri sotto riportati:



Roma, li

- **Modalità di attuazione:**

Piano di Lottizzazione convenzionata o piano di Iniziativa pubblica ai sensi dell'art. 27 della legge 28.10.1971 n. 865 su una superficie minima di intervento $S_m = 10.000$ mq applicando i seguenti parametri:

- Le destinazioni d'uso consentite:

Edifici ed attrezzature per attività artigianali.

E' consentita l'installazione di magazzini, depositi, rimesse, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli utenti delle zone stesse, uffici, mostre e locali commerciali connesse alla attività dei vari operatori, nonché l'edificazione di una abitazione, di superficie utile (Su) non superiore a mq. 90 per azienda, per il titolare o per il personale addetto alla sorveglianza o manutenzione degli impianti a condizione che la realizzazione avvenga contemporaneamente a quella di almeno il 50% dell'indice di utilizzazione fondiaria ammessa per ogni lotto per le destinazioni produttive.

- a) Q 40%
- b) S2 10% St
- c) H max edifici industriali ml 10,00
- d) Parcheggi inerenti alle costruzioni mq/mq 0,50 Uf
- e) S1 = aree di urbanizzazione primaria;
 - strade come da Piano Attuativo;
 - parcheggi = 10% della Sf

A seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate osservazioni, come certificato dal Segretario Comunale con nota del 19.07.2000.

Considerato

Nel PRG adottato dall'Amministrazione Comunale erano state previste, in località Monteverginio, due zone di tipo produttivo: D1 e D2 poste a cavallo della Strada Provinciale. In sede di approvazione regionale è stata confermata solo la zona D1 collocata sulla destra di tale viabilità, ormai divenuta satura.

L'Amministrazione Comunale ha rappresentato l'esigenza di acquisire nuovi spazi per le attività artigianali in relazione al crescente sviluppo delle aziende. Dall'approvazione del PRG



Roma, li

ad oggi, l'artigianato ha continuato a svilupparsi e dopo dieci anni dall'adozione dello strumento urbanistico risultano attualmente pervenute all'Amministrazione Comunale le richieste di n. 30 imprese artigiane unitesi in consorzio. L'estensione dell'area interessata, pari a circa 4,5 Ha, in grado di soddisfare il nuovo fabbisogno, scaturisce attribuendo ai lotti una superficie media di 1.000 – 1.500 mq. ed aggiungendo le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

La variante proposta è volta a colmare la carenza sul territorio comunale di un'area idonea a soddisfare le esigenze attuali e future degli artigiani, assegnando all'area in oggetto, una destinazione urbanistica idonea.

Al riguardo, per una migliore distribuzione dei servizi e della viabilità, si ritiene che le modalità di attuazione debbano avvenire con gli strumenti urbanistici attuativi individuati dall'Amministrazione Comunale sull'intero comprensorio e non su una superficie minima di intervento di mq. 10.000 come previsto nella nuova normativa introdotta che assumerà, in relazione alle vigenti NTA, del PRG, la dizione "Art. 17 bis – Zone D1B - Insediamenti Produttivi".

Si ritiene altresì di modificare il testo del sopracitato Art. 17 bis riducendo a 7,00 ml. l'altezza massima degli edifici ed inserendo, dopo la dizione " parcheggi = 10% della Sf", il seguente periodo: " salvo superfici maggiori per destinazioni complementari alle artigianali".

Conclusione

Tutto ciò premesso e considerato, con la raccomandazione che:

- in fase di progetto, siano rispettate le disposizioni della legge n. 13/89 e s.m.i. riguardanti il superamento delle barriere architettoniche;
- vengano rispettate le prescrizioni impartite nei pareri tecnici sopra menzionati;
- le tavole dei PRG del Comune di Canale Monterano siano aggiornate a seguito dell'approvazione della presente variante urbanistica, e con le modifiche all'art. 17 bis delle NTA in precedenza introdotte,

questo Comitato è del

PARERE

Che la variante al PRG, per la modifica della classificazione dell'area, distinta in catasto al foglio 29 particella 91 della superficie di mq. 45.230, da "Zona E3 – Agricola – Sottozona E1 agricola normale" a "Zona D1B – Insediamenti Produttivi", adottata dal Comune di Canale Monterano, con la Deliberazione consiliare n. 64 del 29.12.1999, sia meritevole di approvazione, con le modifiche introdotte d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della L. 765/67.

Il Vice Segretario
F.to (Rag. Antonio Mannarà)

Il Presidente F.F.
F.to (Dott. Arch. Paolo Ravaldini)

